



GUN 14/2025

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 28.05.2025 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara segnalazione relativa alla gara denominata "Campionato Italiano 3^a Categoria", svoltasi dal 11.05.25 al 13.05.25;
- nel predetto referto si segnalava un atteggiamento irrispettoso del giocatore TRINCHESE Antonio, ove veniva riferito che *"[omissis] ma il Trinchese non era d'accordo e ha smontato la stecca iniziando ad inveire sul DE BRASI con frasi offensive "VECCHIO DI MERDA", "NA BUFFONATA", "FATE SCHIFO"...a questo punto intervenivo dalla postazione adiacente il biliardo nr. 4 chiedendo di smettere di insultare e abbassare la voce, ricevendo come risposta "MA CHE VU' FA", "SQUALIFICAMI TANTO NON MI INTERESSA", "FATE SCHIFO", "CHE CAZZO MI GUARDI E FAI SI CON LA TESTA", "CHI CAZZO SEI", "CHI PENSI DI ESSERE" [omissis] il TRINCHESE con aria minacciosa diceva "E PENSI CHE ME DEVO PREOCCUPA' DE TE", "SCRIVI E POI VEDIAMO" [omissis] TRINCHESE prendeva una bottiglietta d'acqua che aveva con se e la tira verso di me, senza colpirmi direttamente, proferendo ancora offese "OM E' MERDA", "CHE VUOI FARE, STAI ZITTO ME NE IMPORTA SCRIVI PURE", "FATE TUTTI SCHIFO" [omissis] a questo punto si allontanava dal campo da gioco sempre borbottando e guardando un po' tutti in modo da sfida e usciva dal palazzetto [omissis]"*.





Considerato che:

- l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che *"I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale"*;
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *"[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare"*;
- gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara ed alla presenza di numeroso pubblico.
- l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede *"[omissis] Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]"*;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.





*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata "Campionato Italiano 3^a Categoria", svoltasi dal 11.05.25 al 13.05.25, denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte del predetto atleta.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta citata in narrativa, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti, anche, di un ufficiale di gara

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 33 su riportato.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore agli artt. 25 e 33 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore TRINCHESE Antonio al pagamento dell'ammenda di € 500,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi cinque (5) il giocatore TRINCHESE Antonio a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente





decisione, comporta per il tesserato TRINCHESE Antonio la sospensione per giorni 100 (cento) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta TRINCHESE Antonio nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta TRINCHESE Antonio di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 23 giugno 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

